

INV.2. RITIRATA

GC 17.9.2001



Messaggio

numero	data	Dipartimento
5146	10 luglio 2001	ISTITUZIONI
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 26 marzo 2001 presentata nella forma elaborata da Luciano Canal mediante la quale è chiesta l'abrogazione dell'art. 75 Legge organica comunale (in seguito LOC)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

avvalendoci della facoltà concessaci dall'art. 50 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984, prendiamo qui posizione sul testo dell'iniziativa elaborata citata.

I. PROPOSTA

L'atto parlamentare mira ad abrogare l'art. 75 LOC. Le motivazioni alla base di ciò possono essere così riassunte.

Nel maggio 1999, 563 cittadini di Morbio Inferiore hanno sottoscritto una domanda di referendum contro la decisione 6 maggio 1999 del Consiglio comunale di questo Comune, con cui è stato stanziato un credito di fr. 272'000.— per la revisione del PR. In sede di votazione popolare la cittadinanza ha accolto la proposta di referendum.

Il 23 gennaio 2001 il Consiglio di Stato, quale Autorità di vigilanza sui comuni, ha decretato l'approvazione della proposta contenuta nel Messaggio municipale 24/1998 respinta in votazione popolare annullando praticamente l'effetto del referendum. Sarebbero così stati calpestati e ignorati i diritti popolari dei cittadini di Morbio Inferiore. La decisione del Consiglio di Stato potrebbe creare un precedente; allo scopo di "evitare a futuri possibili referendisti delusione e costi", il sig. Canal chiede quindi l'abrogazione dell'art. 75 LOC.

II. I FATTI

Quale premessa e a titolo informativo é utile riassumere l'iter che ha condotto all'approvazione della nostra decisione, anche perché vanno d'altra parte corrette, poiché palesemente non corrispondenti alla realtà, talune affermazioni date dal sig. Canal in un ulteriore atto parlamentare precedente alla presente iniziativa, ci si riferisce in particolare alla sua mozione 22 marzo 2001, mediante la quale egli chiede lo scioglimento della Sezione enti locali nell'attuale sua struttura.

Al proposito si può osservare:

- con MM 24/98 del 6 ottobre 1998 il Municipio di Morbio Inferiore ha chiesto al Consiglio comunale lo stanziamento di un credito di fr. 272'000.— da destinare all'elaborazione di un Piano di indirizzo in vista della revisione generale del PR e dell'adozione di un Piano

particolareggiato dei nuclei; il CC ha approvato lo stanziamento di credito; la decisione del Legislativo, su ricorso del signor Canal, è stata successivamente annullata dal Consiglio di Stato con risoluzione 17 marzo 1999, constatato che il Municipio aveva demandato unicamente alla Commissione PR ed ambiente l'esame e il preavviso del citato messaggio.

- il MM è stato nuovamente sottoposto al Legislativo, il quale nella seduta 6 maggio 1999 lo ha approvato con 16 voti favorevoli, 2 contrari e 0 astenuti. Contro la risoluzione del CC è stato esercitato il diritto di referendum sottoscritto da 562 persone. Il 16 aprile 2000, dopo una contestazione legata alla sua validità sfociata nella decisione 24 novembre 1999 del Tribunale cantonale amministrativo, la domanda di referendum è stata sottoposta il 16 aprile 2000 a votazione popolare alla cittadinanza di Morbio Inferiore che ha respinto il credito.
- il 21 luglio 1999 la Sezione enti locali ha evaso un'istanza di intervento del sig. Canal, mediante la quale egli denunciava l'agire del Municipio di Morbio Inferiore; questo, nonostante la pendenza della domanda di referendum, non avrebbe infatti sospeso l'incaricato dello studio di pianificazione.
In quella sede si è appurato che effettivamente l'Esecutivo di Morbio Inferiore aveva lasciato proseguire i lavori pianificatori nonostante detta pendenza, per motivi solo parzialmente giustificabili; il che non è stato reputato conforme ai disposti della LOC; L'Esecutivo è stato quindi rimproverato ed è stato invitato ad evitare simili operati; la Sezione enti locali non ha però ritenuto vi fossero gli estremi per proporre al Consiglio di Stato un provvedimento, in particolare sanzionatorio, a carico dei municipali.
- con parere 12 ottobre 2000, interpellata dal Municipio sul da farsi considerato il voto popolare negativo del 16 aprile 2000, la Sezione enti locali ha chiaramente indicato come l'oggetto andava sottoposto al Consiglio di Stato quale Autorità di vigilanza in applicazione analogica dell'art. 206 LOC, che recita:
“Se i conti comunali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, il Municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato”.
La Sezione ha inoltre risposto ad ulteriori 4 domande poste dal Municipio. Per quel che attiene alla questione della responsabilità personale dei municipali coinvolti: in quella sede si è da una parte affermato come una valutazione in merito avrebbe potuto intervenire unicamente svolti gli accertamenti in ambito di inchiesta a seguito della segnalazione ai sensi dell'art. 206 LOC; si è dall'altra parte osservato che i municipali in carica nella precedente legislatura avrebbero potuto essere chiamati a rispondere personalmente giusta la Legge sulla responsabilità degli enti pubblici, unicamente qualora fosse stato ravvisabile a loro carico dolo o colpa grave per mancanza ai doveri del mandato municipale.
Non corrisponde quindi alle indicazioni date dalla Sezione enti locali nel suo parere 12 ottobre 2000 quanto affermato dal sig. Canal nella mozione 22 marzo 2001.
- seguendo le indicazioni della Sezione enti locali, il Municipio ha sottoposto l'oggetto al Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 206 LOC in data 6 novembre 2000. Anche da questo profilo non corrisponde quanto affermato dal sig. Canal; questi è stato peraltro informato sulla procedura pendente dal Direttore del Dipartimento Istituzioni con comunicazione 14 dicembre 2000.
- il Consiglio di Stato e per esso il Dipartimento delle istituzioni e i suoi servizi, hanno successivamente svolto un sindacato di vigilanza del tutto analogo a quello che viene

esperito in presenza di sorpassi di credito o di spese di investimento non ratificate dal Legislativo.

Non poteva essere differentemente! La questione non muta in effetti nella sua sostanza se anziché ad una rieiezione del Consiglio comunale ci si trova di fronte ad una rieiezione popolare.

In ambito di inchieste giusta l'art. 206 LOC, viene infatti ricostruita la fattispecie nelle sue linee essenziali e viene valutato l'operato degli organi locali per rapporto alla stessa; viene inoltre fatta una valutazione circa la necessità di un provvedimento amministrativo a carico degli amministratori; viene infine statuito circa l'approvazione del credito.

Accertamenti e valutazioni in tale senso si impongono pure quando il credito è stato respinto in via popolare. La volontà popolare, le circostanze in cui si manifesta, le ragioni che ne stanno alla base sono semmai da tenere in debita considerazione nella valutazione delle responsabilità municipali e nella comminazione di eventuali misure o provvedimenti a carico degli amministratori.

- nell'agire del Municipio di Morbio Inferiore nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ravvisato una violazione degli art. 13 cpv. 1 lett. e LOC e art. 1 Rgfc, come tale rimproverabile; non si è però ritenuto che ciò configurasse gli estremi della cattiva amministrazione; non sono quindi state comminate sanzioni a carico dei municipali (art. 197 LOC); il credito è stato infine ratificato d'ufficio dalla scrivente Consiglio, quale Autorità di vigilanza sui comuni (non dalla Sezione enti locali), con il fermo invito al Municipio a voler prendere nota delle indicazioni sviluppate nella decisione (cfr. ris. gov. del 23 gennaio 2001).

Non si intravedono motivi di principio validi che impediscono simili approvazione nel caso in cui anziché una rieiezione del Consiglio comunale, vi sia quella popolare; si ricorda che la stessa interverrebbe anche nell'evenienza in cui nei comuni a regime assembleare fosse l'Assemblea (quindi la cittadinanza attiva) ad avere rigettato la spesa di investimento. L'art. 206 LOC è infatti applicabile anche in relazione a questi comuni.

III. IN MERITO ALL'ABROGAZIONE DELL'ART. 75 LOC

Non si ritiene sia da accogliere la proposta dell'iniziativa tendente ad abrogare l'art. 75 LOC.

E' vero che lo scopo di tale mezzo di partecipazione popolare è praticamente azzerato se un Municipio, senza l'avvallo del Legislativo o pendente referendum, procede ad un intervento il cui credito non è stato ancora concesso o è posto in discussione; così facendo l'Esecutivo impedisce in effetti al Consiglio comunale e al popolo di esercitare efficacemente loro prerogative decisionali. Ciò è semmai oggetto di valutazione e se del caso di provvedimenti in sede di inchieste ai sensi dell'art. 206 LOC.

Non è però questa una ragione sostenibile per abrogare il diritto di referendum a livello comunale; facendo astrazione dai casi del tutto particolari e sporadici quali quello in discussione, esso rimane un mezzo adeguato per mettere in discussione a livello di cittadinanza le decisioni degli organi costituiti del comune.

IV. PREAVVISO

Per le considerazioni che precedono, lo scrivente Consiglio invita il Parlamento cantonale a respingere la proposta dell'iniziativa parlamentare 26 febbraio 2001 del sig. Canal mediante la quale è chiesta l'abrogazione dell'art. 75 LOC.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella